



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

ORDINANZA

N. 5 DEL 16/04/2025

OGGETTO:

ACCENSIONE POSTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

VALUTATA la situazione meteorologica prevista che registra ancora temperature molto basse e delle previsioni meteorologiche per i giorni a venire e considerato anche che diversi sistemi edificio/impianti non sempre consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico;

CONSIDERATE le numerose richieste pervenute dai cittadini di proroga di accensione degli impianti termici sino alla stabilizzazione della situazione climatica e la presenza di scuole e pensionati sul territorio che necessitano di una temperatura adeguata per lo svolgimento delle proprie attività,

ATTESO che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

VISTI gli articoli 9 e 10 del DPR 26/08/1993 n.412 sui limiti per l'esercizio degli impianti termici riferiti alle diverse zone climatiche;

TENUTO conto che il Comune di Agliano Terme è inserito nella zona climatica "E" la quale comporta che gli impianti devono essere avviati tra il 15 Ottobre e il 15 Aprile;

VISTO l'articolo 10 comma i del DPR 26/08/1993 n.412 il quale prevede la facoltà, in deroga all'art. 9, alle Amministrazioni Comunali di ampliare i periodi annuali di esercizio degli impianti termici a fronte di comprovate esigenze;

VISTO il D.Lgs 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Ministeriale 25/01/2006;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, in deroga al periodo stagionale, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a decorrere dalla data odierna degli edifici pubblici e privati, per la durata massima giornaliera di 4 ore giornaliere, come consente l'art. 4 comma 3 del sopra richiamato DPR 74/2013, **sino al giorno 30 aprile 2025 compreso**;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività, artigianali ed assimilabili, e di $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici;

ORDINA

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito e sui canali di comunicazione del Comune di Agliano Terme per l'informazione alla popolazione e di trasmetterla a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 30 giorni con le modalità di cui al D.Lgs. N. 104/2010, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione ai sensi del D.P.R. 199/1971.

RENDE NOTO

Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marco Biglia;

Dalla residenza Municipale, 16/04/2025

Il Sindaco
(firmato digitalmente)
Ing. Biglia Marco